

DDG 936 DEL 28/06/2024

Protocollo n. 4814/2024 del 01/07/2024

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

DI VERONA

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Finalità**
- Art. 3 - Corsi di studio**
- Art. 4 - Crediti Formativi Accademici**
- Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio**
- Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio**

Titolo II – ORGANI

- Art. 7.1 – Organi necessari**
- Art. 7.2 – Altri organi**

Titolo III - STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

- Art. 8 - Strutture didattiche**
- Art. 8.1 - I Dipartimenti**
- Art. 8.2 - Le Scuole**

Titolo IV - CORSI DI DIPLOMA DI I LIVELLO

- Art. 9 - Corsi di diploma di I livello**
- Art. 9.1 - Ammissione ai Corsi di diploma di I livello**
- Art. 9.2 - Conseguimento del diploma**
- Art. 9.3 - Istituzione, attivazione, disattivazione e modifica**
- Art. 9.4 - Valutazione**

Titolo V - CORSI DI DIPLOMA DI II° LIVELLO

- Art. 10 - Corsi di Diploma di II° livello**
- Art. 10.1 - Ammissione ai Corsi di diploma di II° livello**
- Art. 10.2 - Conseguimento del diploma di II° livello**
- Art. 10.3 - Istituzione, attivazione, disattivazione e modifica**
- Art. 10.4 - Valutazione**

Titolo VI - CORSO CICLO UNICO RESTAURO

- Art. 11 - Corso a Ciclo unico in restauro**
- Art. 11.1 - Ammissione al Corso a Ciclo unico in restauro**
- Art. 11.2 - Conseguimento del diploma del Corso a ciclo unico in Restauro**
- Art. 11.3 - Valutazione**

Titolo VII - CORSI MASTER ACCADEMICO

Art. 12 - Corsi di Master Accademico (Nota MUR 9/12/2010, protocollo n.7631 – *Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM*)

- Art. 12.1 - Attivazione del Master Accademico**
- Art. 12.2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico**

Art. 12.3 - Organi del Master

Art. 12.4 – Finanziamento

Titolo VIII – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 13 - Corsi di Specializzazione

Art. 13.1 - Attivazione del Corso di Specializzazione

Art. 13.2 – Ammissione ai Corsi di Specializzazione

Art. 13.3 - Specializzandi

Art. 13.4 - Finanziamento

Titolo IX - CORSI DI DOTTORATI DI RICERCA

Art. 14 - Corsi di Dottorati di Ricerca

Art. 14.1 - Attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca

Art. 14.2 – Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca

Titolo X - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 15 - Corsi di orientamento

Art. 15.1 - Attività integrative

Art. 15.2 - Attività formative autogestite dagli studenti

Art. 16 - Cantieri scuola e attività seminariali

Art. 16.1 – Stage curriculari

Art. 16.2 - Attività di tirocinio post-diploma

Art. 16.3 - Erasmus e internazionalizzazione

Titolo XI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo 1 - Programmazione, coordinamento e verifica

Art. 17 - Programmazione didattica

Art. 17.1 - Incompatibilità

Art. 17.2 - Piano degli studi annuale

Art. 17.3 - Manifesto annuale degli studi

Art. 17.4 - Coordinamento delle attività didattiche

Art. 17.5 - Verifica dei risultati delle attività formative

Capo 2 - Attribuzione compiti didattici

Art. 18 - Forme didattiche

Art. 18.1 - Corsi ufficiali d'insegnamento

Art. 18.2 - Esercitazioni e laboratori didattici

Art. 18.3 - Servizio di tutorato e orientamento

Art. 18.4 - Seminari didattici

Art. 18.5 - Compiti didattici dei docenti

Art. 18.6 - Modalità di copertura degli insegnamenti

Art. 18.7 - Tecnici di laboratorio, Tutor, Cultori della Materia

Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art 19 - Accertamento della preparazione degli studenti e Prova finale di Diploma

- Art. 19.1 - Ammissione agli esami di profitto**
- Art. 19.2 - Commissione degli esami di profitto**
- Art. 19.3 - Ammissione ai corsi di studio**

Capo 4 - Responsabilità didattiche

- Art. 21 - Individuazione delle responsabilità**

Titolo XII - STUDENTI

Capo 1 - Norme generali

- Art. 22 - Rapporto formativo**
- Art. 22.1 - Immatricolazioni**
- Art. 22.2 - Iscrizioni e libretti accademici personali**
- Art. 22.3 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero**
- Art. 22.4 - Iscrizione di diplomati**
- Art. 22.5 - Iscrizione a corsi singoli**
- Art. 22.6 - Curricula e piani di studio individuali**

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

- Art. 23 - Trasferimento ad altre Accademie**
- Art. 23.1 - Trasferimenti da altre Accademie**
- Art. 23.2 - Passaggi di corso**
- Art. 24 - Riconoscimento degli studi pregressi**
- Art. 25 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi**
- Art. 25.1 - Rinuncia agli studi**
- Art. 26 - Decadenza della qualifica di studente**
- Art. 26.1 - Cessazione della qualifica di studente**

Capo 3 - Titoli Accademici

- Art. 27 - Rilascio dei Diplomi accademici**
- Art. 27.1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri**
- Art. 27.2 - Rilascio di titoli congiunti**
- Art. 27.3 - Certificazioni dei titoli di studio**

Titolo XIII - DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 29 - Diritto allo studio**
- Art. 30 - Studenti diversamente abili**
- Art. 31 - Attività di collaborazione part-time**

Titolo XIV - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

- Art. 32 - Comunicazione**

Titolo XV - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- Art. 33 - Modifiche e integrazioni**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
2. per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Verona
3. per ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
4. per C.A., il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Verona;
5. per C.d.A., il Consiglio di amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Verona;
6. per CDP il Collegio dei professori dell'Accademia di Belle Arti di Verona, già Collegio dei docenti;
7. per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
8. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata e integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
9. per Decreti Ministeriali, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso.
10. per Regolamenti didattici dei corsi di studi, i regolamenti adottati dall'Accademia di Verona, redatti nel rispetto del D.P.R. n° 212 dell'8 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
11. D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508;
12. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, prova finale, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
13. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
14. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
15. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l'Accademia di Verona;
16. per Dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole a esso afferenti;
17. per Scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
18. per Corsi di Studio, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i Corsi di Diploma Accademico di I° livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009, di Diploma Accademico di II° livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
19. per Credito Formativo Accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
20. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale al quale è finalizzato il Corso di studio;
21. per curriculum o curricula, l'insieme delle attività formative accademiche ed extraaccademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
22. per debito formativo, la mancanza di specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
23. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai

seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, prova finale, mostre spettacoli nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

24. per Manifesto degli Studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio trasformati, istituiti ed attivati dall'Accademia;

25. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, modificata e integrata dalla legge n. 268/2002:

a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia di Belle Arti di Verona, più avanti chiamata Accademia, per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale previsti dalla Legge 508/1999 e successive integrazioni;

b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;

c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;

d. disciplina la carriera accademica degli studenti.

2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui ai commi precedenti nel rispetto della normativa di legge inerente allo stato giuridico del personale docente stabilito dai CCNL vigenti.

Art. 3 - Corsi di studio

1. L'Accademia organizza i seguenti Corsi di studio volti al conseguimento di titoli di studio avente valore legale:

a) Corsi di Diploma di I° livello

b) Corsi di Diploma di II° livello

c) Corsi di Diploma di II° livello a Ciclo Unico in Restauro

2. L'Accademia può organizzare i seguenti corsi che comportano il rilascio di titolo accademico:

a) Master accademici di I° e II° livello

b) Corsi di Specializzazione di I° e II° livello

c) Corsi di Formazione alla Ricerca artistica o Dottorati di Ricerca

d) Corsi di Perfezionamento

3. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni Italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei corsi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'Accademia può altresì organizzare, ai sensi dell'Art. 3 del DPR 212/2005 e ferme restando le necessarie autorizzazioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, ulteriori corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma solo un attestato di frequenza o partecipazione:

a) corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento anche per la formazione esterna

b) Scuola libera del Nudo

c) ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore dell'arte

- d) stage e seminari anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche o realtà artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale
 - e) corsi e laboratori per l'educazione permanente
 - f) corsi estivi aperti anche a studenti universitari non italiani
 - g) corsi intensivi di orientamento per studenti
 - h) corsi di preparazione agli esami di stato
 - i) corsi e laboratori didattici per bambini
5. L'Accademia può, inoltre, organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
- a) ai corsi di aggiornamento del personale Tecnico Amministrativo;
 - b) ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
6. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 4 - Crediti Formativi Accademici

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio accademico è il Credito Formativo Accademico (di seguito denominato CFA).
2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dal DPR 212/2005, art. 10, comma 4, lett. d).
4. Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è fissato dalla normativa in vigore. Ad un CFA corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e altre attività formative, ivi compreso lo studio individuale.
5. La quantità media annuale di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno. I regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle normative vigenti.
6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art. 6 del DPR 212/2005 e dal DM 158/200 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009.
7. Il Consiglio Accademico determina la frazione dell'impegno orario complessivo che dev'essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale e, in conformità al D.M. 23 novembre 2009, n. 158, stabilisce le ore di lezione/laboratorio per ciascun credito, distinguendo la tipologia delle attività formative.
8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento didattico del Corso di Studio, crediti nell'ambito delle attività autonomamente scelte a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia in qualche modo concorso. Si rimanda l'argomento al Regolamento riconoscimento crediti.

Art. 5 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 in riferimento a quanto espresso nel DM 124/2009 e nel DM 14/2018 determinano l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei piani di studio relativi ai corsi di vario livello appartenenti alle Scuole e attribuendone l'afferenza ai dipartimenti e in particolare specificano:

- a) la denominazione del corso di studio;
- b) il dipartimento di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d) i "curricula" in cui è eventualmente articolato il corso;
- e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi, anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. L'attuale offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti a due Dipartimenti. Al momento le Scuole e i Corsi sono individuati nelle tabelle di seguito riportate:

Dipartimento di arti visive		
Scuola di Pittura	Scuola di Scultura	Scuola di Decorazione
DAPL01 Corso di primo livello in Pittura	DAPL02 Corso di primo livello in Scultura	DAPL03 Corso di primo livello in Decorazione
DASL01 Corso di secondo livello in Pittura – Atelier Direction. Mediazione culturale dell'arte		

Dipartimento di progettazione e arti applicate			
Scuola di Scenografia	Scuola di Progettazione artistica per l'impresa	Scuola di Nuove tecnologie dell'arte	Scuola di Restauro
DAPL05 Corso di primo livello in Scenografia	DAPL06 Corso di primo livello in Progettazione Artistica per l'impresa	DAPL08 Corso di primo livello in nuove tecnologie dell'arte	DASLQ01 Corso di secondo livello a ciclo unico quinquennale in Restauro – PFP1
	DASL06 Corso di secondo livello in Italian Strategic Design	DASL08 Corso di secondo livello in Nuove tecnologie dell'arte – indirizzo Animation & Game Art	DASLQ01 Corso di secondo livello a ciclo unico quinquennale in Restauro – PFP2

3. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi Regolamenti.

4. Le Scuole coordinano i corsi di diploma di I e II° livello, approvati dal Consiglio Accademico

5. Ogni variazione, modifica o integrazione, all'offerta formativa vigente, in relazione alle innovazioni didattiche o a esigenze di programmazione e sviluppo, è regolata dalla legislazione vigente, in ottemperanza con le linee ministeriali.

6. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa autorizzazione ministeriale e inseriti nel presente regolamento.

Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Verona sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. I corsi di Diploma Accademico di I° e II° livello, i Master e i corsi di perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, saranno disciplinati da un Regolamento didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo.
3. Il Regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera del Consiglio di Scuola ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e deliberato dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
 - il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - il numero dei crediti formativi assegnati;
 - gli obiettivi formativi specifici;
 - l'eventuale articolazione in moduli;
 - le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - la tipologia delle forme didattiche;
 - la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
 - la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
 - le regole sugli obblighi della frequenza.

TITOLO II **ORGANI**

Art. 7.1 - Organi necessari

1. Gli organi necessari al funzionamento dell'Accademia sono regolamentati nello Statuto.
2. Sono organi di governo dell'Accademia: il Presidente, il Direttore, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Accademico. Sono organi propositivi e consultivi dell'Accademia: il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti. È organo di controllo interno dell'Accademia i Revisori dei Conti. È organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio il Nucleo di Valutazione.

Art. 7.2 – Altri organi

1. Sono istituite le figure accessorie del Coordinatore di Scuola e del Consiglio di Scuola, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005.
2. Possono essere istituite, con delibera del Consiglio Accademico, le figure accessorie del Direttore del Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005.
3. Secondo le necessità istituzionali di gestione e organizzazione della didattica, nonché delle disponibilità economiche-finanziarie di bilancio, possono essere emanati, con decreto del Direttore acquisito il parere positivo del Consiglio Accademico, appositi regolamenti con cui si determinano le modalità di funzionamento, nonché le competenze e la composizione degli organi delle strutture didattiche.

Art. 7.2.1 - Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di Dipartimento, rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio di Dipartimento. Viene nominato con decreto direttoriale ed è eletto tra i docenti a tempo indeterminato di prima e seconda fascia delle discipline afferenti al Dipartimento, nonché tra i docenti a tempo determinato delle discipline afferenti al Dipartimento, con almeno tre anni di servizio continuativo presso l'Accademia.
2. Viene eletto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con almeno due anni di servizio continuativo presso l'Accademia, delle discipline afferenti al Dipartimento stesso.
3. Dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Coordinatore o della mancata conferma dell'incarico di docenza. Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico il Direttore dell'Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto pro tempore fino alle nuove elezioni.
4. Eccezioni che si rendessero necessarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Accademico.

Art. 7.2.2 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca.
2. Il **Consiglio di Dipartimento** è formato dal Direttore dell'Accademia, dal Coordinatore di Dipartimento, dai Coordinatori delle Scuole afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza di due studenti afferenti al dipartimento, designati dalla Consulta degli studenti tramite propria procedura di designazione, che partecipano a titolo consuntivo.

Art. 7.2.3 - Coordinatore di Corso

1. Il Coordinatore di Corso è eletto tra i docenti a tempo indeterminato di prima e seconda fascia delle discipline incardinate nell'offerta formativa del corso e afferenti alla Scuola, nonché tra i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio continuativo presso l'Accademia.
2. Il Coordinatore di Corso coordina i corsi di diploma di I o di II° livello, approvati dal Consiglio Accademico.
3. Hanno diritto alla elezione attiva i professori a tempo indeterminato di I e II fascia, nonché i docenti a tempo determinato e a contratto con incarico continuativo da almeno due anni e una disciplina di insegnamento di almeno 45 ore, le cui discipline siano incardinate nell'offerta formativa della singola Scuola e afferenti alla Scuola.
4. È nominato con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del CA, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico il Direttore dell'Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto pro tempore fino alle nuove elezioni.
5. Eccezioni che si rendessero necessarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Accademico.

Art. 7.2.4 – Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti alla Scuola; nonché dai docenti a contratto afferenti alla scuola e da una rappresentanza di due studenti afferenti alla scuola, designati dalla Consulta degli studenti tramite propria procedura di designazione, che partecipano a titolo consultivo.

2. Ogni docente, anche in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il Corso nel quale intende svolgere l'attività didattica e di ricerca. La mancata opzione del Corso di afferenza da parte del docente comporta l'assegnazione d'ufficio a opera del Direttore. Qualora siano mutati i suoi programmi di ricerca o siano stati rimodulati i piani di studio, ogni tre anni il singolo Docente ha diritto a formulare domanda di afferenza a un altro Corso, in conformità agli obiettivi del Corso rispetto al programma didattico e di ricerca del docente. L'afferenza a una Scuola non comporta limiti alle attività di insegnamento del docente presso altre Scuole.

3. I Consigli di Corso sono tenuti ad assicurare:

- la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili preventivamente deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- l'attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I° e II° livello in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione;
- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche approvate dal Consiglio Accademico e autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.2.5 – Eventuali funzioni ulteriori

1. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca, potrà essere prevista l'istituzione di altre funzioni.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 8 - Strutture didattiche

Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005 le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia al momento sono le seguenti:

- a) I Dipartimenti, in cui confluiscono le Scuole
- b) Le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e di Secondo Livello e Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello a Ciclo Unico.

Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 8.1 - I Dipartimenti

1. Ai sensi del DPR 212/2005, il Dipartimento è la struttura organizzativa che coordina l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica e scientifica delle Scuole a esso afferenti.
2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
3. L'Accademia attiva al momento i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti visive, Progettazione e arti applicate.
4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
 - b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico, e in base alle risorse disponibili preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione;
 - c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;
 - d) propone l'istituzione di corsi di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
 - f) avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
 - g) programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.
5. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione.
6. Sono organi del Dipartimento:
- a) il Coordinatore di Dipartimento, che rappresenta il Dipartimento
 - b) il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca del Dipartimento
7. Ogni Dipartimento può essere dotato di un Regolamento di Dipartimento che disciplina, tra l'altro, i corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e i Master afferenti.

Art. 8.2 - Le Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei Corsi di Diploma di I° e II° livello, nonché dei Master di I° e II° livello.
2. Sono organi della Scuola:
 - a) il Coordinatore di Scuola, che rappresenta la Scuola
 - b) il Consiglio di Scuola, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca della Scuola

TITOLO IV ***CORSI DI DIPLOMA DI I° LIVELLO***

Art. 9 - Corsi di diploma di I° livello

1. I Corsi di diploma di I° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo altresì l'accesso a studi di II° livello.
2. Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I° livello è di norma di durata triennale.

Art. 9.1 - Ammissione ai Corsi di diploma di I° livello

1. Per essere ammessi a un corso di diploma di I° livello occorre essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore che permette l'accesso all'Università o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia ai sensi delle Leggi e dei Decreti ministeriali vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i Corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a una prova di accesso definita dal Regolamento di Scuola e recepita nel Manifesto degli

Studi. Possono essere consentite iscrizioni dirette per gli studenti provenienti da Istituti d'Arte e Licei Artistici in possesso di maturità quinquennale, se previsto nel Regolamento Didattico del Corso di Studi e recepito nel Manifesto degli Studi.

3. Lo studente dev'essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite nel Manifesto degli Studi.
4. Il Regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il 1° anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 9.2 - Conseguimento del diploma

1. Per conseguire il Diploma di 1° livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver certificato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti didattici e acquisiti attraverso il sostenimento di un esame / una prova di idoneità. La durata normale del Corso è di tre anni.
3. La prova finale, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti a una Commissione di almeno 3 docenti, tra cui due relatori e un Presidente di Commissione, di:
 - a) un elaborato di carattere artistico-laboratoriale coordinato nell'ambito della disciplina d'indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente relatore;
 - b) una tesi di carattere teorico predisposta in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un docente relatore.
4. Per ogni ulteriore indicazione si rimanda al Regolamento Prova finale vigente.

Art. 9.3 - Istituzione, attivazione, disattivazione e modifica

1. Un Corso di Diploma di 1° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.
2. L'attivazione di un Corso di Diploma di 1° livello è regolata dalla legislazione vigente. Un Corso viene attivato previa autorizzazione del MIUR e dell'ANVUR.
3. Un Corso di Diploma di 1° livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
4. L'Accademia può disattivare Corsi di Diploma di 1° livello previa autorizzazione ministeriale, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La disattivazione è deliberata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentito il Coordinatore di Scuola del corso interessato. L'istituzione in caso di disattivazione assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi,

delegando al Consiglio Accademico la disciplina delle rispettive carriere, comprensiva anche delle possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studi attivi, con il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a quel momento.

Si considerano presupposti per la disattivazione di un corso di studi:

- a) il venir meno, in tutto o in parte, delle ragioni giustificative di sussistenza,
- b) una significativa e persistente riduzione degli immatricolati,
- c) incompatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con l'organizzazione dei Corsi di studi già attivati dall'Istituzione.

5. La proposta di modifica di un Corso di Studi, corredata dalla modifica del rispettivo regolamento, viene deliberata, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, dal Consiglio Accademico con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità. Viene regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 9.4 - Valutazione

1. L'Accademia provvede, tramite il Nucleo di Valutazione, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli Corsi di Diploma mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I° livello;

2. Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del Nucleo di Valutazione e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di Scuola e dal Consiglio Accademico.

TITOLO V **CORSI DI DIPLOMA DI II° LIVELLO**

Art. 10 - Corsi di Diploma di II° livello

1. I Corsi di Diploma di II° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. La durata normale di un Corso di Diploma di II° livello è di 2 anni aggiuntivi a quelli del diploma di I° livello, per un totale di 120 CFA.

Art. 10.1 - Ammissione ai Corsi di Diploma di II° livello

1. Per essere ammessi a un Corso di Diploma di II° livello occorre essere in possesso del Diploma Accademico di I° livello o di una Laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma di II° livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto delle Leggi e dei Decreti ministeriali vigenti e degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di Diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Scuola e recepita nel Manifesto degli Studi.
3. I regolamenti di ogni Corso diploma definiscono i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel I° anno di corso.
4. Per l'ammissione al Corso di Diploma, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

5. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I° livello presso l'Accademia di Belle Arti di Verona con riferimento a un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di diploma di II° livello, non è richiesta alcuna verifica.
6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri "curricula" e nei casi i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma.
7. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al corso di diploma con una votazione inferiore a un prefissato valore minimo.
8. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I° livello nell'ultima sessione dell'Anno Accademico precedente, purché il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso decade e non potrà essere in alcun modo certificata.

Art. 10.2 - Conseguimento del diploma di II° livello

1. Per conseguire il Diploma di II° livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il diploma di I° livello e riconosciuti ai fini del diploma di II° livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti nel Manifesto degli studi.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminari, anche esterne, se previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma.
3. La prova finale, di cui al successivo art. 19.5 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di 2 docenti relatori, uno per la parte di elaborato artistico-laboratoriale, uno per la parte di tesi storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti a una commissione di almeno 3 docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.
4. Per ogni ulteriore indicazione rispetto a quanto non normato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Prova finale vigente.

Art. 10.3 - Istituzione, attivazione, disattivazione e modifica

1. Un corso di diploma di II° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione. I Corsi di Secondo Livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di Primo Livello.
2. L'attivazione di un Corso di Diploma di II° livello è regolata dalla legislazione vigente. Un Corso di Diploma di II° livello viene attivato previa autorizzazione del MIUR e dell'ANVUR.
3. Un corso di Diploma di II° livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
4. L'Accademia può disattivare Corsi di Diploma di II° livello previa autorizzazione ministeriale, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La disattivazione è deliberata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentito il Coordinatore di Scuola del corso interessato. L'istituzione in caso di disattivazione assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, delegando al Consiglio Accademico la disciplina delle rispettive carriere, comprensiva anche delle

possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studi attivi, con il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a quel momento.

Si considerano presupposti per la disattivazione di un corso di studi:

- a) il venir meno, in tutto o in parte, delle ragioni giustificative di sussistenza,
- b) una significativa e persistente riduzione degli immatricolati,
- c) incompatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con l'organizzazione dei Corsi di studi già attivati dall'Istituzione.

5. La proposta di modifica di un Corso di Studi, corredata dalla modifica del rispettivo regolamento, viene deliberata, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, dal Consiglio Accademico con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità. Viene regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10.4 – Valutazione

1. L'Accademia provvede, ai sensi delle direttive ministeriali, tramite il Nucleo di Valutazione, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma di II° livello mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II° livello.

2. Tali verifiche sono espresse nella relazione annuale del Nucleo di Valutazione e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di Scuola e dal Consiglio Accademico.

TITOLO VI ***CORSO A CICLO UNICO IN RESTAURO***

Art. 11 – Corso a ciclo unico in Restauro

1. I Corsi di Diploma a ciclo unico in Restauro, per il conseguimento del Diploma Accademico della Scuola di Restauro, sono abilitanti alla professione di Restauratore dei Beni Culturali ai sensi del D.M. 23 giugno 2011, n. 81.

Hanno l'obiettivo di formare Restauratori di Beni Culturali secondo profili specifici come da normativa vigente. Il Corso di Diploma a ciclo unico in Restauro attualmente prevede un percorso formativo quinquennale strutturato in due distinti indirizzi: PFP1 - Materiali lapidei e derivati.

Superfici decorate dell'architettura, e PFP2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

2. La durata normale di un Corso a ciclo unico in Restauro è di 5 anni, per un totale di 300 CFA.

Art. 11.1 - Ammissione al Corso a ciclo unico in Restauro

1. Per essere ammessi a un Corso di Diploma a ciclo unico in Restauro occorre essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia ai sensi delle Leggi e dei Decreti ministeriali vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Le modalità di ammissione, i requisiti e le prove di accesso sono definite nel Bando di Concorso Pubblico per l'accesso al corso di Diploma Accademico di secondo livello a ciclo unico di durata quinquennale in Restauro abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali".

Art. 11.2 - Conseguimento del diploma del Corso a ciclo unico in Restauro

1. Per conseguire il Diploma di II° livello a ciclo unico in Restauro lo studente deve aver acquisito 300 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti nel Manifesto degli studi.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di corso. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma a ciclo unico in Restauro.

3. La commissione giudicatrice, secondo le normative vigenti, è formata da 7 membri, in rappresentanza dell'Accademia, del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La prova finale si svolge secondo le direttive interministeriali vigenti e le direttive previste dal Regolamento Scuole 'tavolo tecnico' del 4/06/2014 e successivi. Per ogni ulteriore indicazione si rimanda al Regolamento Prova finale vigente.

Art. 11.3 – Valutazione

1. L'Accademia provvede, ai sensi delle direttive ministeriali, tramite il Nucleo di Valutazione, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma di II° livello mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche del corso a ciclo unico in restauro.

2. Tali verifiche sono espresse nella relazione annuale del Nucleo di Valutazione e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di Scuola e dal Consiglio Accademico.

TITOLO VII **CORSI MASTER ACCADEMICO**

Art. 12 - Corsi di Master Accademico (Nota MUR 9/12/2010, protocollo n.7631 – *Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM*)

1. Il Corso di Master Accademico è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore a un'annualità e al conseguimento di almeno 60 CFA.

2. L'Accademia può attivare Master di I° livello, destinati a studenti in possesso del diploma di I° livello, e Master di II° livello, destinati a studenti in possesso di diploma di II° livello.

Art. 12.1 - Attivazione del Master Accademico

1. Un corso di Master accademico di I° o di II° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.

2. Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
- b) il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;
- c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;

f) il piano di fattibilità del Master.

3. L'attivazione del Master e il relativo decreto devono indicare:

- a) l'ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
- b) la durata e il periodo di svolgimento del Master;
- c) il numero massimo di partecipanti;
- d) le modalità di accesso dei partecipanti;
- e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
- f) la sede di svolgimento del Master che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
- g) il nome del docente responsabile e la composizione del Consiglio di corso.

La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata a una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di Master possono essere attivati in via sperimentale, su proposta dell'Accademia previa approvazione degli organi ministeriali.

Art. 12.2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 19.5 del presente Regolamento consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione di elaborato artistico-laboratoriale e di una tesi grafico-scrittografico, sotto la cura di 2 diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e discusso pubblicamente davanti a una commissione di almeno 3 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 12.3 - Organi del Master

Il corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

1. Il Coordinatore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti;
2. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell'ambito del corso funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Art. 12.4 - Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

TITOLO VIII **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

Art. 13 - Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specialistici individuati con DM, ai sensi dell'Art. 6 del DPR 212/05 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009.
2. La durata del Corso di specializzazione di I° e II° livello è indicata dalle strutture didattiche competenti, con approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione viene proposto dal Coordinatore di Dipartimento con il Consiglio di Dipartimento, riferenti al Consiglio Accademico. L'attivazione del Corso di specializzazione è soggetta all'approvazione del MUR.

Art. 13.1 - Attivazione del Corso di Specializzazione

1. Un Corso di Specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene approvato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Un corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
 - b) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
 - c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
 - f) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
3. L'attivazione del Corso di Specializzazione e il relativo decreto devono indicare:
 - a) l'ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
 - b) la durata e il periodo di svolgimento;
 - c) il numero massimo di partecipanti;
 - d) le modalità di accesso dei partecipanti;
 - e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
 - f) la sede di svolgimento, che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
 - g) il nome del docente responsabile e la composizione del Consiglio di corso.

Art. 13.2 – Ammissione ai Corsi di Specializzazione

1. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso del Diploma Accademico di I° livello o di una Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.
3. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura didattica di riferimento e nominati dal Direttore.

Art. 13.3 - Specializzandi

1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di stage, nonché a ogni altra attività prevista dal piano di studi.
2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

Art. 13.4 - Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Corso di Specializzazione si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

TITOLO IX
CORSI DI DOTTORATI DI RICERCA

Art. 14 - Corsi di Dottorati di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. La denominazione dei Corsi di dottorato di ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento.

Art. 14.1 - Attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca

1. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di Dottorato, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente e attivate previa approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, dopo autorizzazione del MUR.
2. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione, anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
3. Essi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14.2 – Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca

1. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di II° livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti.
2. L'accesso ai Corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del corso.
3. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato e l'ammontare e il numero, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione.
4. L'Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tal caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
5. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del

corso non può superare 12 mesi.

6. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

7. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

8. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle, comunque, riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

9. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

TITOLO X **SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

Art. 15 - Corsi di orientamento

1. L'Accademia di Belle Arti, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento preaccademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, possono organizzare, in collaborazione col servizio Tutorato e Orientamento dell'Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3. L'Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Art. 15.1 - Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività d'insegnamento e funzionali.
2. Dette attività vengono emanate con apposito decreto direttoriale.

Art. 15.2 - Attività formative autogestite dagli studenti

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il Consiglio Accademico e il Consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza:
 - a) autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - b) possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate a una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti a offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale;
2. All'inizio di ogni Anno Accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di amministrazione per la successiva delibera.
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia.
4. Le strutture didattiche dell'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute.
5. Non è consentito lo svolgimento, all'interno dei locali dell'Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate e del Direttore.

Art. 16 - Cantieri scuola e attività seminariali

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare cantieri-scuola e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti e istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale e internazionale.
2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione su richiesta di enti e istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione prevedendo:

- a) durata del cantiere-scuola o seminario;
- b) numero minimo e massimo di partecipanti;
- c) quote di iscrizione;
- d) sede e periodo di svolgimento;
- e) coordinatore;
- f) eventuali borse di studio

4. Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

Art. 16.1 – Stage curriculari

1. Lo stage curriculare consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, al fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. Lo stage può essere effettuato, nel rispetto delle normative vigenti, solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

3. La durata è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

4. Le attività di stage presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi formativi, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

5. La convenzione è approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 16.2 - Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia ha la facoltà di attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza, tramite specifiche convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 16.3 - Erasmus e internazionalizzazione

1. L'Accademia favorisce gli scambi internazionali e partecipa al Programma Erasmus+ istituito dall'Unione Europea per la promozione e l'integrazione dei cittadini e delle Istituzioni dei diversi Paesi membri dell'Unione e degli altri Paesi candidati.

2. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo il principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo supporto organizzativo e logistico agli studenti.

3. Gli scambi prevedono per gli studenti, i docenti e il personale la possibilità di trascorrere un periodo di studio, di ricerca artistica, di tirocinio o di formazione presso Istituzioni straniere con le quali sono stipulate apposite convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle disponibilità delle risorse stanziare nell'ambito del programma Erasmus+.

TITOLO XI ***ORGANIZZAZIONE DIDATTICA***

Capo 1 - Programmazione, coordinamento e verifica

Art. 17 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio Accademico è l'organo preposto alla definizione del piano di sviluppo triennale dell'attività didattica-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione del Manifesto degli Studi dell'Accademia di Belle Arti di Verona.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b) piano di copertura degli insegnamenti;
- c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 17.1 – Incompatibilità

1. L'incarico di Direttore è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche.
2. L'incarico di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'incarico di componente di Coordinatore di Dipartimento è incompatibile con l'incarico di Coordinatore di Corso¹.
4. L'incarico di Coordinatore di una Scuola è incompatibile con l'incarico di Coordinatore di altri Corsi².
5. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al CCNL vigente.

Art. 17.2 - Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art. 17.3 - Manifesto annuale degli studi e Regolamento Tasse e Contributi

1. Entro il 1° luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e il Consiglio di amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi e il Regolamento Tasse e Contributi che comprendono:

- a. il piano annuale di ciascun corso di studio;
- b. le modalità di accesso degli studenti;
- c. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d. i termini delle iscrizioni alla prova di ammissione, ove prevista;

¹ approvato con votazione all'unanimità dal Consiglio Accademico in data 21/11/2021 e successivamente approvato con votazione all'unanimità dal Collegio Docenti in data 20/12/2021 con motivazione di limitare l'accentramento delle cariche e incrementare la partecipazione attiva dei docenti alla gestione dell'Accademia

² approvato con votazione all'unanimità dal Consiglio Accademico in data 21/11/2021 e successivamente approvato con votazione all'unanimità dal Collegio Docenti in data 20/12/2021 con motivazione di limitare l'accentramento delle cariche e incrementare la partecipazione attiva dei docenti alla gestione dell'Accademia

- e. i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico per le opportune deliberazioni.

3. Vengono pubblicati all'albo e sul sito, nonché distribuiti alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta.

Art. 17.4 - Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporizzazione delle attività.

2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi della Scuola. A tal fine l'organo collegiale viene riunito entro il 30 aprile di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani.

3. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'Anno Accademico per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.

4. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.

5. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

Art. 17.5 - Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia di Belle Arti si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

3. I Consigli di Scuola, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

Capo 2 - Attribuzione compiti didattici

Art. 18 - Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di Verona possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune

dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2. Gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali o di moduli, e di altre forme didattiche, anche con modalità diverse da quelle ordinarie quali il ricorso a tecnologie informatiche e didattica a distanza, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 18.1 - Corsi ufficiali d'insegnamento

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalle normative vigenti.

2. Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

4. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio fissano le eventuali regole di propedeuticità tra le varie attività formative. Può essere pertanto previsto il preventivo superamento dell'esame di profitto di una o più attività formative propedeutiche per sostenere gli esami delle discipline così caratterizzate.

5. Per quanto non specificato si rinvia al CCNL vigente.

Art. 18.2 - Esercitazioni e laboratori didattici

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni e applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente.

3. Visto l'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 18.3 - Servizio di Tutorato e orientamento

Il Servizio di Tutorato e orientamento può essere attivato per orientare e assistere gli studenti rendendoli attivamente partecipi del progetto formativo e rimuovendo gli ostacoli a una proficua frequenza ai corsi. Sono pertanto sue finalità:

a. l'informazione e l'assistenza agli studenti lungo l'intero corso di studi;

b. l'orientamento nella formulazione dei piani di studio;

c. l'insegnamento delle metodologie di apprendimento.

Premesso che compete ai docenti l'obbligo di guidare il processo formativo degli studenti, possono svolgere attività di tutorato sotto la diretta responsabilità dei docenti anche: diplomati di 1° livello o dei Corsi delle Accademie di Belle Arti o titoli equipollenti. Costituisce titolo preferenziale il titolo di studio ottenuto presso l'Accademia presso la quale si svolgerà il Servizio di Tutorato. Eventuali ulteriori condizioni di accesso all'attività di tutorato saranno specificate nei bandi di reclutamento a seconda di specifiche esigenze segnalate dalle Scuole e approvate con apposita delibera dal Consiglio Accademico e di Consiglio di amministrazione. Le attività di tutorato, se attivate, costituiscono una collaborazione di prestazione d'opera e non danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomatici, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II° grado disciplinata da convenzioni e accordi e in uscita con attività di tirocinio e stage presso istituti e aziende attinenti agli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

L'Accademia può organizzare altresì attività di tutorato dirette a:

- a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
- d) rimuovere gli ostacoli a una proficua attività di studio e un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

Art. 18.4 - Seminari didattici

Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente a incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 18.5 - Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori a tempo indeterminato e determinato rimandano al CCNL vigente e consistono in:

- a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b. assistenza individuale agli studenti;
- c. accertamento del profitto degli studenti;
- d. attività di tutorato e di orientamento;
- e. assolvimento ai compiti organizzativi interni;
- f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti dallo stato giuridico.

2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti dal CCNL vigente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca secondo quanto richiesto dalla natura e dall'estensione dell'insegnamento medesimo. Stante la caratteristica tipologia delle discipline dell'Accademia, le lezioni e le attività d'insegnamento vengono svolte a cumulo orario giornaliero. Modalità diverse di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche (percorsi semestrali). I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento e al Direttore. Nel caso di inviti a esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento, al Consiglio Accademico e al Consiglio di amministrazione.

3. Ai fini:

- a. dell'inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d'appartenenza;
- b. dell'espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;
- c. dell'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;

d. della determinazione dell'orario di servizio dei docenti;
e. della libertà d'insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche
il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente.

4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere messo a disposizione della Direzione alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì a esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al CCNL vigente e agli ordinamenti interni.

Art. 18.6 - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:

- a) titolarità;
- b) affidamento interno;
- c) utilizzazione;
- d) supplenza;
- d) incarico.

2. Gli insegnamenti sono coperti sulla base della programmazione didattico-formativa e della programmazione del reclutamento approvata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle strutture didattiche.

3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell'insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.

4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento fino a totale copertura del monte ore di didattica frontale previsto dal CCNL, ad eccezione dei casi in cui, verificata la disponibilità del docente interessato e nel rispetto delle sue competenze scientifiche e culturali, si renda utile o necessario l'affidamento al docente medesimo di un insegnamento differente ed affine, previa approvazione del Consiglio Accademico.

5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze e approvazione del Consiglio Accademico.

6. L'affidamento viene attribuito a docenti a tempo indeterminato e determinato che assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità, nei limiti stabiliti dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione relativamente all'eventuale attribuzione di ore di didattica aggiuntiva.

7. Un insegnamento è coperto per utilizzazione quando viene attribuito ad un docente in servizio in altra Accademia che ne fa domanda secondo le procedure vigenti sulla mobilità e a seguito di valutazione della domanda da parte della commissione preposta.

8. Un insegnamento è coperto per supplenza quando viene attribuito un posto in organico per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale a tempo indeterminato, e comunque entro il limite della dotazione organica.

I contratti di supplenza sono attribuiti, previa pubblicazione di un bando ufficiale, mediante procedure di selezione disciplinate dall'Accademia con proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

9. Un insegnamento è coperto tramite incarico quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità o affidamento, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di una valutazione comparativa pubblica ai sensi della normativa vigente. Con il docente viene stipulato un contratto di collaborazione autonoma nel rispetto della normativa vigente.

10. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento tramite affidamento, utilizzazione, supplenza o attribuzione di incarico di insegnamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente all'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

11. Un insegnamento può essere coperto per mutuaione da altre istituzioni universitarie quando, in presenza di apposita convenzione o di accordi interistituzionali, si renda possibile agli studenti dell'Accademia frequentare presso altre istituzioni universitarie o di alta formazione artistica e musicale una disciplina regolarmente compresa nel piano di studi o inserita nel medesimo settore disciplinare o in un settore affine, coerentemente con la programmazione didattica approvata dalle strutture competenti.

Art. 18.7 - Tecnici di laboratorio, Tutor, Cultori della Materia

Sono figure professionali connesse all'organizzazione dell'attività didattica:

- a) Tecnici di laboratorio,
- b) Tutor,
- c) Cultori della Materia.

Possono essere istituite ulteriori figure se in linea con la normativa vigente.

Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 19 - Accertamento della preparazione degli studenti e Prova finale di Diploma

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a. prove di ammissione ai corsi di studio;
- b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d. prove finali.

A ciascuna delle prove corrispondono altrettante procedure di accertamento.

In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

Per gli esami finali di profitto di ogni disciplina il Direttore dell'Accademia designa una commissione di valutazione composta da almeno tre membri includente il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente.

L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II° livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell'A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 30 gg. prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione estiva (mesi giugno-luglio); sessione autunnale (mesi settembre-ottobre) sessione invernale (mese febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile

dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni tra un appello e l'altro.

La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il Presidente di Commissione.

L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

Per insegnamenti a elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di preappelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I preappelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.

Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I° e II° livello e i Master Accademici, sono definiti dal Regolamento delle strutture didattiche di riferimento e recepiti nel Regolamento Prova Finale, approvato dal Consiglio Accademico.

Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

- a. un aspetto di elaborato produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
- b. un aspetto di tesi di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

Per tutte le prove finali di diploma, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dai Regolamenti didattici, sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguente il corrispondente numero di crediti;
- c. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA;
- d. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti e provvedere al versamento della tassa prevista per la prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima della data di discussione.

La prova finale si svolge attraverso la discussione, davanti a un'apposita commissione giudicatrice e deve essere consegnata in triplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente relatore della tesi scrittografica e del docente responsabile dell'elaborato di progetto artistico.

La prova finale del diploma di I° livello consiste in:

- a) un elaborato di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema avallato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
- b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.

La prova finale di diploma di II° livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice di una tesi e di un elaborato di produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte di elaborato di produzione artistica, l'altro per la parte di tesi storico-critico o metodologica.

La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di elaborato di produzione artistico-laboratoriale e tesi grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti a una commissione.

Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un docente dell'Accademia.

Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore dell'elaborato di carattere artistico-espressivo non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico.

Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennializzata.

Per la prova finale di Diploma di I° e II° livello, l'argomento di prova finale deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo Anno Accademico.

Per la prova finale di Diploma di I° e II° livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la prova finale. Comunque, in nessun caso, un docente è tenuto ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

La valutazione della prova finale è espressa in cento decimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino a un massimo di 6 punti, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dai Regolamenti didattici, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento all'elaborato di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente e potrà tenere conto dei seguenti criteri: lodi conseguite, durata degli studi, mobilità internazionale – se specificatamente indicato nel Regolamento Prova Finale, su delibera del Consiglio Accademico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di prova finale e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno 3 docenti compresi i docenti relatori e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia. Per ogni commissione possono essere nominati inoltre fino a 2

docenti supplenti.

La Commissione dovrebbe prevedere la presenza di almeno un docente di corsi di indirizzo o caratterizzanti della Scuola di riferimento del diplomando.

Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.

La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di prove finali collettive (fino a un massimo di 2 studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.

Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

Art. 19.1 - Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso;

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo;

3. Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente,

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell'esame s'intende riprovato. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati non vengono verbalizzati. Lo studente riprovato può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo per il quale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni.

Art. 19.2 - Commissione degli esami di profitto

1. Per gli esami finali di profitto di ogni disciplina il Direttore dell'Accademia designa una commissione di valutazione composta da almeno tre membri includente il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente.

2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal presidente della commissione. Lo studente ne prende atto e accetta la valutazione sottoscrivendola a sua volta. L'eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della verbalizzazione.

4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

Art. 19.3 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Verona è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore quinquennale che permette l'accesso all'Università.
2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Verona sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a requisiti riconosciuti anche attraverso prove di accesso.
3. I corsi con accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 30 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.
4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
5. I corsi di studio con accesso libero possono essere tuttavia subordinati al possesso di requisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.
Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le eventuali prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti recepiti nel Manifesto degli Studi.
Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
6. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell'Accademia, previa consultazione con il Coordinatore di Scuola. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l'ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente può costituire una commissione di vigilanza. La Commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.
7. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito entro il 1° Anno Accademico.
8. I risultati di ammissione sono pubblicati all'albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
9. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Capo 4 - Responsabilità didattiche

Art. 20 - Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di un'efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.
2. Le responsabilità sono attribuite:

- a. al Consiglio Accademico, per la programmazione e il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b. ai Dipartimenti e alle Scuole;
- c. ai docenti, per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

TITOLO XII STUDENTI

Capo 1 - Norme generali

Art. 21 - Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione di essa da parte dell'Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli Studi. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero Anno Accademico, a seguire lezioni e insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno a osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
2. L'iscrizione ai corsi di diploma di I° e II° livello si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
4. Gli studenti equiparati sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma di II° livello e ai Master, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello, salvo quanto previsto per l'iscrizione con riserva ai Corsi di Secondo Livello.
6. Lo studente può essere iscritto a un determinato corso di diploma di I° o II° livello, o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare a un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 21.1 - Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I° e II° livello di Master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, nei limiti previsti dalle normative vigenti, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21.2 - Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli Anni Accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento della rata, entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad Anni Accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti e secondo le modalità di rimborso deliberate dal Consiglio di amministrazione.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad Anni Accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 21.3 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal Ministero.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni Anno Accademico e per ogni corso di studio previa consultazione delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, a un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.
 - b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
 - c) che sia stata valutata la conoscenza della lingua italiana mediante presentazione di certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) o mediante superamento di prova di accertamento di conoscenza della lingua italiana di grado non inferiore al livello B2.
4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le

risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21.4 - Iscrizione di diplomati

1. I diplomati di I° e II° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I° e II° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione a un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 21.5 - Iscrizione a corsi singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie italiane e internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli. Requisito obbligatorio è il possesso di un Diploma di Scuola Secondaria superiore. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4. Su delibera del Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore di Scuola, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica e averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, previa verifica del numero degli iscritti del corso scelto. In tali casi è dovuto un contributo per ogni attività attestata, individuato dagli organi competenti.

Art. 21.6 - Curricula e piani di studio individuali

1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I° anno di corso presenta domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi.

3. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

4. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

5. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni Anno Accademico.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Belle Arti di Verona.

L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.

Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 22.1 - Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore deve pervenire all'Accademia entro il 31 dicembre di ogni Anno Accademico, ferma restando la disponibilità di posti e il rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso.
2. Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il curriculum accademico ~~scolastico svolto~~, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti.
3. Dovrà inoltre risultare allegato il programma dettagliato per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
4. Il Coordinatore della competente Scuola, con l'eventuale supporto dei docenti di indirizzo in seno al Consiglio di Scuola, provvederà a valutare i materiali e a stabilire l'eventuale inserimento. In caso di accettazione del trasferimento, delibera inoltre il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:
 - a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeutici allorché si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia;
 - b) di eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia.
5. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia.

Art. 22.2 - Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio a un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi, ferma restando la disponibilità di posti e il rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso.
2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'Anno Accademico in senso orizzontale. Eccezioni che si rendessero necessarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Accademico. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Per i Corsi il cui accesso è vincolato al superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno le eventuali prove di ammissione che saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero (con traduzione certificata);
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.Si rimanda l'argomento al Regolamento Riconoscimento crediti.

Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione a altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero Anno Accademico nel caso di ottemperanza a obblighi militari o servizio civile.

1. Lo studente altresì la facoltà di sospendere gli studi per l'intero Anno Accademico nel caso di nascita di un figlio o adozione, malattie o infermità fisiche o mentali gravi debitamente certificate o assistenza a parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale (si considerano in questo caso gli ascendenti fino al 2° grado, i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni o il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata)
2. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi per motivi personali. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a. curriculum accademico svolto;
 - b. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita Consiglio di amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi.

Qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente). La tassa di ricognizione può non essere prevista solo nel caso in cui la sospensione dipenda dai punti di cui al punto

1. In questo caso alla domanda di ripresa degli studi dovrà essere allegata la documentazione prevista e le istanze potranno essere valutate caso per caso dal Consiglio Accademico.

c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'Anno Accademico in cui viene presentata la domanda.

Art. 24.1 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può comunicare la rinuncia agli studi in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi e immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 25 - Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove

di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 25.1 – Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altra accademia;
 - c. rinuncia agli studi
 - d. decadenza

Capo 3 - Titoli Accademici

Art. 26 – Rilascio dei Diplomi accademici

I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti vengono rilasciati dal Ministero.

1. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore Amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
2. Il titolo di Accademico d'Onore può essere conferito a personalità che, pur non avendo seguito il corso regolare di studi per ottenerlo, se ne sono rese meritevoli per la loro attività culturale, scientifica, letteraria, sociale o politica in relazione anche alle finalità delle istituzioni d'arte e cultura artistica e musicale.

Art. 26.1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due Paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo e all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore a un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di 1° Livello.
3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno. Si rimanda l'argomento al Regolamento riconoscimento crediti.

Art. 26.2 - Rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, italiane o straniere.
2. L'Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, previa autorizzazione ministeriale, e rilasciato

congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 26.3 - Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma Accademico di I° livello, di II° livello, o di Master Accademico in originale. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione (Diploma Supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

TITOLO XIII ***DIRITTO ALLO STUDIO***

Art. 27 - Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'Istituzione.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con eventuali altri enti a ciò preposti.
3. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate e inviata al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 29 - Studenti diversamente abili

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti, in linea con la normativa vigente.

Art. 33 – Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno, quando se ne riscontrano le esigenze, l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche, nel rispetto della legislazione vigente e del relativo Regolamento.
2. L'amministrazione potrà attingere alla relativa graduatoria, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'Istituzione.

TITOLO XIV ***COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'***

Art. 31 - Comunicazione

L'Accademia adotta opportune modalità di comunicazione delle proprie attività. Il Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori di Scuola, trasmette ogni anno un piano della comunicazione esterna e interna al

Consiglio di amministrazione, con il fine di promuovere le attività didattiche e di ricerca e con l'obiettivo di rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

TITOLO XV
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 32 - Modifiche e integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche e integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio di amministrazione approverà le modifiche proposte dagli organi di cui sopra con apposita delibera.

Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento hanno effetto previa approvazione da parte del Ministero

Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia, alle direttive ministeriali ai CCNL.

Il presente Regolamento è approvato con DDG 936 del 28/06/2024 ed entra in vigore all'atto della pubblicazione.